

QUESTIONI GIURIDICHE

1) SERVITU' DI PASSAGGIO

A seguito della venuta a studio di un nostro assistito si è prospettata la questione sulla servitù di passaggio coattiva. Nel caso di specie, il nostro cliente, proprietario di un fondo intercluso, da oltre un trentennio aveva sempre avuto accesso dalla via pubblica al proprio fondo e viceversa, usufruendo di un varco esistente sul fondo del vicino confinante. A seguito delle mutate esigenze dell'agricoltura, nonché dell'urgenza di lavorare adeguatamente il proprio fondo, il nostro assistito necessitava dell'utilizzazione del prefato passaggio pedonale anche con mezzi meccanici.

La legge, oltre a lasciare ampio spazio all'autonomia dei privati, dedica numerose norme – dall'art. 1032 all'art. 1057 del codice civile e alcune leggi speciali – alla disciplina di vari tipi di servitù definite “coattive” o “legali”. Tale qualifica deriva dalla caratteristica che è l'ordinamento a prevedere i casi in cui un soggetto, titolare di un fondo, ha diritto al sorgere di un determinato diritto a prescindere dal consenso del proprietario del fondo vicino. E' bene precisare subito, tuttavia, che la costituzione vera e propria della servitù è la conseguenza di una sentenza oppure di un provvedimento amministrativo, non essendo sufficiente il mero avverarsi dei requisiti legali. Con la stessa sentenza, di regola, il giudice, oltre a definire le modalità concrete di esercizio del diritto, stabilisce, altresì, l'indennità che il proprietario del fondo servito deve al titolare del fondo servente, costituendo il mancato pagamento dell'indennità una causa legittima di opposizione all'esercizio della servitù in questione.

Anzitutto, ai sensi dell'articolo 1027 c.c., la **servitù** consiste nel peso imposto sopra un fondo – fondo servente – per l'utilità di un altro fondo – fondo dominante – appartenente a diverso proprietario. È essenziale, pertanto, questa relazione tra i due fondi, per cui il fondo dominante si avvantaggia della limitazione che subisce quello servente. L' utilità del fondo dominante, presente o futura, è essenziale della servitù: può consistere nella maggiore comodità del fondo, così come può anche essere inerente alla sua destinazione industriale. Tuttavia, deve sempre essere utilità di un fondo, non quella personale del proprietario.

Una particolare ipotesi di servitù – ed invero assai frequente nella prassi – è quella di passaggio, ossia quella servitù che concede il passaggio sul fondo, o sui fondi, altrui.

La servitù di passaggio spetta al proprietario del cd. fondo intercluso, ossia del fondo che non ha un accesso diretto alla strada pubblica o che potrebbe realizzarlo solo con eccessivo dispendio o disagio. Ad esempio, quando il fondo sia destinato ad usi agricoli o industriali, il proprietario di questo ha diritto al passaggio coattivo anche se ha un proprio accesso sulla strada pubblica, ma si tratta di un accesso insufficiente ai bisogni agricoli o industriali del suo fondo. Ed invero, l'unico accesso dalla strada pubblica al fondo del nostro assistito e viceversa è costituito dal varco esistente sul fondo del vicino confinante.

La servitù di passo carrabile, specialmente se costituita a favore di un immobile adibito ad uso abitativo, come nel caso di specie, svolge essenzialmente la funzione di consentire l'accesso, con veicoli, di persone e merci. Essa, perciò, si distingue dalla servitù di passaggio pedonale soltanto per la maggiore ampiezza del suo contenuto.

2) INDENNIZZO DIRETTO – D.P.R. 254/2006

A seguito di un sinistro stradale, si è resa opportuna una riflessione sulla nuova disciplina in materia di indennizzo diretto.

Il D.P.R. del 18.07.2006, n. 254 prevede che per gli incidenti stradali verificatisi dal 01.02.2007, diventa obbligatorio per le compagnie d'assicurazioni l'applicazione dell' "indennizzo diretto". Con ciò si intende che l'assicurato danneggiato e che ha ragione viene risarcito, sia per i danni materiali, cioè i danni al veicolo, che per quelli fisici, direttamente dalla propria compagnia assicurativa. In sostanza, accanto alla procedura ordinaria, che rimane invariata, il legislatore ha dato un'ulteriore facoltà prevedendo la procedura del risarcimento diretto, allo scopo di velocizzare i tempi di liquidazione dei sinistri stradali. L'ammontare dell'indennizzo è a discrezione dell'assicurazione. Le nuove norme prevedono esplicitamente che le agenzie assicurative devono aiutare il danneggiato in modo che possa usufruire in pieno del suo diritto di indennizzo. In questo modo la propria assicurazione/agenzia è corresponsabile per la corresponsione dell'indennizzo. Ciò può generare una responsabilità contrattuale con conseguente diritto al risarcimento del danno patito a favore dell'assicurato. L'assicurato mantiene il diritto di potere rimborsare il danno all'assicurazione alla fine dell'anno assicurativo, dunque, non verrà applicato il "malus".

La nuova procedura prevede: la consegna, da parte dell'assicurato, alla propria compagnia di assicurazioni, il più presto possibile, del modulo blu di constatazione amichevole; la precisazione del luogo in cui si trova il veicolo per l'accertamento dei danni. Se la richiesta

è incompleta, la compagnia di assicurazione deve invitare il danneggiato a fornire chiarimenti ed integrazioni per regolarizzare la richiesta, nel termine di 30gg.. Successivamente, l'assicurazione procederà all'offerta di risarcimento: entro 30gg., per i danni ai veicoli, se il modulo di constatazione amichevole è stato sottoscritto da entrambi i conducenti; entro 60gg., sempre per danni ai veicoli, se il modulo è stato sottoscritto da uno solo di essi; entro 90gg. per i danni alle persone. Se il danneggiato non è soddisfatto dell'offerta o dei motivi che impediscono di formulare la stessa, può fare reclamo, mediante raccomandata A.R., alla propria assicurazione. Trascorsi 30gg. senza ottenere risposta si può chiedere la conciliazione ma, qualora questa non dia esito positivo, il danneggiato potrà adire le vie legali.

La nuova procedura di indennizzo diretto si applica solo nelle ipotesi in cui l'incidente abbia coinvolto soltanto due veicoli, entrambi identificati, regolarmente assicurati ed immatricolati in Italia. Nelle altre ipotesi, occorrerà rivolgere la richiesta alla compagnia di assicurazione del veicolo ritenuto responsabile, in tutto o in parte, del sinistro.

Se, oltre alle cose trasportate ed al veicolo, sussistono danni a persone, deve trattarsi di lesioni non gravi, cioè di danni alla persona con invalidità permanente non superiore al 9%.

La procedura di risarcimento diretto si applica, invece, con riferimento ai terzi trasportati, anche se questi abbiano subito lesioni gravi, cioè danni alla persona con invalidità permanente superiore al 9%. In sostanza, il terzo trasportato potrà inoltrare la propria richiesta di risarcimento direttamente alla compagnia assicuratrice del veicolo su cui si trovava al momento del sinistro, ciò sulla base del novellato art.141 del codice delle assicurazioni private. Ciò non vuol dire che tale soggetto non possa far valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso, ma semplicemente che gli è consentito scegliere tra l'una o l'altra procedura prevista dal legislatore. Questi i punti salienti analizzati ai fini del caso di specie trattato.

3) LASTRICO SOLARE

In materia di condominio, si è prospettata la questione in ordine alla ripartizione tra i condomini delle spese di manutenzione relative ad un lastrico solare di uso esclusivo di uno di essi. La fattispecie concreta ha, dunque, reso necessario un approfondimento sulla disciplina dei lastrici solari.

Partendo dalla definizione di lastrico solare occorre dire, preliminarmente, che esso è il manufatto di copertura dell'edificio, normalmente fornito di impermeabilizzazione e con pavimento piano. Può essere accessibile o inaccessibile. Può essere di proprietà comune dei condomini ed usato da tutti, da uno soltanto o da una parte di condomini. Può essere di proprietà esclusiva, anche di chi non possiede altro nel condominio. Il lastrico può avere o non avere il parapetto. Questa prerogativa coincide spesso con la possibile accessibilità o meno allo stesso. Coincide spesso con la proprietà del solo lastrico la possibilità comunemente detta "diritto di sopralzo". Quando il lastrico solare è proprietà comune dei condomini il diritto di sopralzo spetta al proprietario dell'ultimo piano sottostante. Per i lastrici solari non è applicabile l'art. 1125 c.c. ma saranno applicabili caso per caso gli art. 1123 – 1° e ultimo comma – o l'art. 1126 cod.civ. Con riferimento, nello specifico, alle spese relative ai lastrici solari occorre distinguere.

Nel caso di lastrico solare inaccessibile, e rientrante tra i beni comuni ai sensi dell' art. 1117 c.c., le spese di riparazione e ricostruzione vanno ripartite tra tutti i condomini, secondo la quota di comproprietà di ciascuno, questo quando funge da copertura a tutte le proprietà esclusive presenti nel condominio.

Qualora il lastrico, sempre inaccessibile, funga da copertura ad una parte soltanto di queste proprietà esclusive, la spesa sarà ripartita solo tra questi condomini (art.1123, ultimo comma, c.c).

Nel caso di lastrico solare accessibile, fornito di parapetti, utilizzabile da tutti condomini, la ripartizione delle spese avverrà tra tutti i condomini col criterio del 1° comma dell' art. 1123 c.c.-

Qualora trattasi di lastrico solare sempre accessibile ma di uso esclusivo di un condomino o di un gruppo di condomini troverà applicazione l'art. 1126 c.c., dove tutti i condomini che usano il lastrico parteciperanno ad 1/3 della spesa secondo la loro quota millesimale di proprietà, mentre ai restanti 2/3 della spesa parteciperanno i soli condomini le cui proprietà sono coperte dal lastrico. Rileva altresì l'esigenza di verificare ai fini della ripartizione dei 2/3 l'effettiva proiezione verticale verso il basso al fine di rilevare se risultano coperte anche parti di edificio, non di proprietà esclusiva, ed altre eventualmente non di compendio del condominio. Una breve nota a margine: il legislatore attribuisce presuntivamente all'uso 1/3 del degrado e ai fattori naturali i 2/3, e vuole che nelle stesse proporzioni siano ripartite le spese di riparazione e ricostruzione. Al riguardo la Cassazione, con sentenza n.2988 del

12/03/1993, ribadisce che il non uso del lastrico da parte del condomino per propria volontà o per inerzia, non autorizza l'esonero dal terzo della spesa, perchè quello che conta è solo l'esistenza del diritto di uso esclusivo. Si rammenta l'esigenza di verificare il contenuto del regolamento contrattuale, anche detto convenzionale, per verificare un'eventuale dettato derogabile al riguardo.

Si è resa opportuna, poi, la distinzione tra terrazza e lastrico solare: una terrazza a livello di proprietà esclusiva è essenzialmente una superficie scoperta calpestabile cui si accede da un appartamento posto al medesimo livello e che funge da copertura dei sottostanti locali abitabili o parti comuni; un lastrico solare, invece, è la copertura piana dell'edificio o di uno dei suoi corpi di fabbrica cui si può accedere dalla scala comune del condominio oppure tramite una scala interna di uno degli appartamenti

Le terrazze a livello ed i lastrici di uso esclusivo oltre ad assolvere alla citata funzione di copertura dei locali sottostanti, sono utilizzabili dai singoli proprietari come superfici scoperte. Ai fini della regolamentazione di terrazze e lastrici ad uso esclusivo, è indifferente che essi siano eventualmente protetti da pensiline o altre strutture di protezione dagli agenti atmosferici.

I lastrici solari impraticabili o inaccessibili o di uso comune in genere sono caratterizzati dalla mancanza di parapetti o altre protezioni, oppure dalla loro destinazione ad ospitare macchine o attrezzature che servano a tutti condomini.

Secondo il codice civile (art. 1126), le spese di riparazione o ricostruzione dei lastrici solari di uso esclusivo si ripartiscono per un terzo a carico di chi ne ha l'utilizzo esclusivo e per i rimanenti 2/3 a carico di tutti gli altri condomini cui il lastrico serve da copertura, in proporzione della rispettiva caratura millesimale.

Tale regola si applica anche alla riparazione di una terrazza di uso esclusivo posta all'ultimo piano dell'edificio, che sia parzialmente in aggetto rispetto allo stesso, perché si considera la porzione in aggetto un tutt'uno con la terrazza. In tal caso occorre però valutare se la funzione di copertura svolta dalla terrazza non sia in realtà meramente sussidiaria rispetto alla natura di estensione ed integrazione dell'appartamento cui sono annesse, di modo che la terrazza appare destinata prevalentemente ad attribuire una maggiore utilità a chi ne ha l'utilizzo esclusivo: in caso affermativo la ripartizione delle spese di manutenzione o ricostruzione deve effettuarsi tra il proprietario della terrazza e gli altri condomini in proporzione dei rispettivi vantaggi.

Da ultimo, un riferimento giurisprudenziale. La Cassazione civile, con sentenza n.2726/2002, ha stabilito che: sono a completo carico dell'utente o proprietario esclusivo soltanto le spese attinenti a quelle parti del lastrico solare del tutto avulse dalla funzione di copertura (es.: le spese attinenti ai parapetti, alle ringhiere ecc., collegate alla sicurezza del calpestio), mentre tutte le altre spese, siano esse di natura ordinaria o straordinaria, attinenti alle parti del lastrico solare svolgenti comunque funzione di copertura vanno sempre suddivise tra l'utente o proprietario esclusivo del lastrico solare ed i condomini proprietari degli appartamenti sottostanti, secondo la proporzione di cui all'art. 1126 cod. civ.. Pertanto, la clausola che ponga a carico dell'utente o proprietario esclusivo del lastrico solare genericamente le spese di "manutenzione" ha una sua ragion d'essere là dove viene a porre a carico dell'utente o proprietario esclusivo l'intero onere, e non il semplice terzo come previsto dalla norma in argomento.

4) LA RESPONSABILITA' DEL GESTORE DI IMPIANTI SPORTIVI

Nel corso di una partita di calcetto, il nostro assistito inciampava per la presenza di un dislivello del manto erboso riportando lesioni alla caviglia. Il caso di specie ha richiesto un approfondimento sulla responsabilità civile del gestore di impianti sportivi.

La responsabilità del gestore, quale soggetto esercente, di fatto, specifici poteri ad hoc, sorge, da un lato, quando il nocumento discenda da un difetto di funzionalità o di manutenzione dell'impianto, dall'altro, quando sia causato dalla mancata adozione di particolari cautele all'atto di svolgimento dell'attività sportiva. In verità, il Legislatore, soprattutto a partire dall'emanazione del D.M. 18/03/1996 – Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi, successivamente integrato dal D.M. 06/06/2005 – relativo alla gestione degli impianti sportivi, nuovi e già in uso, nei quali abbiano luogo manifestazioni e/o attività sportive in presenza di un numero di spettatori superiore a 100, ha cercato di fornire, in via graduale, ulteriori e sempre più precise indicazioni sulle responsabilità e sui comportamenti che devono essere tenuti ai fini di una corretta attività gestionale, anche alla luce delle direttive europee in materia di sicurezza degli impianti utilizzati a fini sportivi.

Il gestore potrà essere chiamato a rispondere solo degli eventi dannosi prevedibili ed evitabili, i quali, proprio in quanto prevedibili ed evitabili, gli impongono un potere-dovere di intervenire al fine di scongiurarne l'insorgere. Il gestore, pertanto, è tenuto a predisporre

ogni più ampia e idonea misura di cautela, ovvero, tutto quanto si renda necessario ad impedire il pregiudizio dell'integrità fisica di chi abbia accesso e fruisca degli impianti, a qualunque titolo.

Sotto il profilo della responsabilità civile, è ormai pacifico, in giurisprudenza e dottrina, che il gestore di impianti sportivi – ricorrendo le condizioni previste dalle norme dettate in materia dall'ordinamento – è obbligato a risarcire il danno subito da coloro che, a qualsiasi titolo (lavoratori dipendenti, collaboratori, atleti, utenti e spettatori in genere) operino nell'impianto, lo frequentino o solo occasionalmente vi accedano. Dal punto di vista prettamente giuridico, la responsabilità civile specificamente connessa alla gestione degli impianti sportivi si configura di natura extracontrattuale, in ossequio al generale dovere del *naeminem laedere*, sia con riferimento all'art. 2043 c.c., sia con riferimento alle forme di responsabilità speciali di cui agli artt. 2050 e ss. c.c.. Tuttavia, spesso, a detta forma di responsabilità può sovrapporsi anche quella di natura contrattuale (ad esempio, quando una società sportiva, organizzatrice dell'evento, provvedendo alla vendita dei biglietti della gara, si assume anche l'obbligazione contrattuale di assicurare lo svolgimento e la fruizione dello spettacolo sportivo, oltre a quello di predisporre ogni più efficace misura atta a garantire la sicurezza degli spettatori).

Ritornando alla responsabilità di natura extracontrattuale: se essa si ricollega all'art. 2043 c.c. – Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno – si pone a carico del danneggiato la prova del danno, della colpa o del dolo del danneggiante, nonché del nesso di causalità tra la condotta del soggetto responsabile e l'evento; se, invece, ci si riferisce ad una delle c.d. responsabilità speciali previste dagli artt. 2050 e s.s. c.c., il criterio di imputazione del danno non è mai direttamente la colpa ma, di volta in volta, l'esercizio di attività pericolosa (art. 2050 c.c.), la custodia di cose (art. 2051 c.c.), la proprietà di edifici (art. 2053 c.c.), ecc.. Qui l'onere probatorio incomberà sul danneggiante mediante la dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, non essendo sufficiente la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione di norme di legge o di comune prudenza e diligenza. In definitiva, esclusivamente il caso fortuito – fatto eccezionale e imprevedibile – individuabile anche nel fatto del terzo o del danneggiato che, però, abbiano propria e autonoma efficienza causale, potrà soccorrere ai fini dell'esclusione della colpa in capo al soggetto gestore o del nesso di causalità tra la condotta tenuta e l'evento lesivo, a seconda

che si propenda, rispettivamente per la natura aggravata o oggettiva delle richiamate forme di responsabilità speciali.

Per concludere, sotto il profilo della natura e della quantificazione del danno, andranno considerati: il danno patrimoniale (i.e. danno emergente e lucro cessante), il danno non patrimoniale (i.e. danno biologico, danno morale), la valutazione equitativa del danno ed il fatto colposo del danneggiato; tutto ciò sulla base dell'art. 2056 c.c. secondo il quale, anche in ipotesi di danno da fatto illecito, il relativo risarcimento è determinato alla luce dell'art. 1223 c.c. – danno emergente e lucro cessante – dell'art. 1226 c.c. – valutazione equitativa del danno – e dell'art. 1227 c.c. – concorso del fatto colposo del creditore danneggiato.

5) Art.201 Codice della Strada

Un cliente di studio lamentava di aver ricevuto una multa, per mezzo di apparecchio di rilevamento automatico, per attraversamento dell'incrocio con semaforo rosso. Egli sosteneva, anzitutto, di essere passato con semaforo con luce gialla ed, inoltre, si domandava se, in queste ipotesi, non fosse necessaria l'immediata contestazione da parte di Agenti di Polizia Municipale. Per questi motivi, si è reso necessario un approfondimento sulla disciplina dettata dal Codice della Strada e, nello specifico, sull'art.201 del menzionato codice.

A tal proposito, grande eco negli ultimi tempi ha avuto la sentenza della Cassazione n.7388/2009. Secondo la Suprema Corte *“la mancata presenza in loco di agenti operanti, per un verso preclude la possibilità di contestazione immediata nei casi in cui ciò sia possibile, così eludendo il precetto legislativo al riguardo e, per altro verso, non consente di verificare le concrete situazioni in cui l'apparecchio di rilevamento automatico opera, consentendo possibili equivoci, non risolvibili con certezza, proprio per l'assenza degli agenti sul posto”*. La vicenda oggetto della decisione trae origine da una impugnazione dispiegata avverso una contravvenzione elevata nell'estate del 2003 ed accertata mediante l'apparecchio di rilevamento automatico Photored F17. Tuttavia, tale pronuncia si fonda su un quadro normativo ad oggi modificato, per cui occorre verificare se il principio enunciato possa trovare applicazione con riferimento alle contravvenzioni recenti.

Prima dell'agosto 2003, la regolamentazione dei casi nei quali era necessaria la contestazione immediata dell'infrazione al Codice della Strada era disciplinata in maniera diversa rispetto a come si atteggia oggi, principalmente incentrandosi sul combinato

disposto degli articoli 201 Codice della Strada e 384 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada. Quest'ultima norma, in particolare, elenca tutt'ora i casi di materiale impossibilità della contestazione immediata prevista dall'art. 201, comma I, Codice della Strada, individuando tra essi anche l'attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante luce rossa. Trattandosi però di norma regolamentare e, come indicato in essa dal legislatore, di precetto recante soltanto un'elencazione esemplificativa, la portata di concreta applicazione della norma era piuttosto ridotta. Il 13 agosto 2003 è entrata in vigore la Legge 1 agosto 2003 n. 214, che ha modificato l'articolo 201 del Codice della Strada aggiungendovi altresì il comma 1 bis attualmente vigente. In sintesi, a seguito delle modifiche introdotte, è stato ampliato e disciplinato in modo più organico il novero dei casi in cui è consentita la notificazione successiva del verbale di contestazione. La modifica legislativa così apportata ha perciò "elevato" il contenuto dell'articolo 384 del Regolamento di Attuazione ed Esecuzione del Codice della Strada al rango di disposizione legislativa, di fatto rafforzandone la portata precettiva e stabilendo che in caso di violazione accertata con strumenti elettronici la "*contestazione immediata non è necessaria*" (art. 201, comma primo bis, del Codice della Strada), né tantomeno è necessaria l'indicazione del motivo per il quale non si è proceduto alla medesima. Per mitigare il rigore della norma ed al fine di evitare eventuali abusi, è stato contestualmente imposto l'obbligo di utilizzare apparecchi di controllo – in assenza di agenti – "*debitamente omologati*", vale a dire approvati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Dunque, i principi enunciati dalla Corte di Cassazione con la sentenza 7388/2009 non potrebbero più essere utilmente invocati per contestare le recenti contravvenzioni, siccome vi è una dispensa legislativa dalla contestazione immediata (art. 201, comma I bis, Codice della Strada) e siccome irrogate sulla scorta di documentazione fotografica derivante da strumentazioni omologate e le cui caratteristiche corrispondono a quelle che sono state stabilite dalla legge. In pratica, l'omologazione dei dispositivi dovrebbe oggettivare al massimo il meccanismo di funzionamento delle apparecchiature medesime e consentire - altrettanto oggettivamente - la descrizione dello stato dei luoghi al momento dell'infrazione commessa, diversamente da quanto accadeva prima del 2004.

In realtà appare troppo riduttivo ed irrazionale confidare nella sola omologazione dei dispositivi di rilevamento remoto per l'accertamento di eventuali infrazioni ed escludere così, sistematicamente e per espressa disposizione di legge, la contestazione immediata, sia

l'obbligo di indicare "*i motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata*" (art. 201, comma primo ter, del Codice della Strada). A ben vedere, così come formulato, il novellato art. 201 del Codice della Strada si palesa come eccessivamente rigido e si trova a confliggere con alcuni principi di ordine generale e con specifiche disposizioni del Codice della Strada medesimo. Si pensi al precetto dell'art. 200 del Codice della Strada, il quale impone che, fintanto che sia possibile, la violazione deve essere immediatamente contestata al trasgressore: ed è chiaro che per raggiungere questo intento si presuppone la presenza degli agenti sul posto. Inoltre, il concetto di impossibilità di contestazione immediata indicato dalla norma dovrebbe riferirsi a circostanze indipendenti ed oggettive, ad esempio in riferimento allo stato dei luoghi, alla necessità di evitare pericolo o intralcio alla circolazione, alla materiale impossibilità di fermare il trasgressore. Invece, l'aver per legge sancito la non necessità della contestazione immediata senza altro aggiungere (ex art. 201 Codice della Strada), importa sostituire il controllo degli Agenti al controllo con dispositivi remoti che funzionano in maniera del tutto automatica ed acritica. Si stabilisce, dunque, a priori e comunque la responsabilità del trasgressore, indipendentemente dalla valutazione delle singole circostanze in cui la violazione potrebbe essere avvenuta e senza dare a quest'ultimo la possibilità di poter materialmente esporre le proprie ragioni nell'immediatezza del fatto.

Inoltre, è stato privato di valore il precetto dell'art. 41, comma X, Codice della Strada. In merito, giova precisare che la manovra di impegno dell'intersezione con luce semaforica gialla è consentita dal Codice della Strada e si configura quale eccezione alla regola generale prevista dalla prima parte del comma decimo del citato articolo, la cui ratio è la salvaguardia della sicurezza della circolazione. Piuttosto che costringere il conducente di un mezzo ad una brusca frenata onde arrestarsi entro la linea d'arresto così prossima, si consente a questi - previe le necessarie cautele del caso - di attraversare l'intersezione comunque. Appare, perciò, evidente che quando un semaforo è collegato ad un dispositivo automatico di rilevazione delle infrazioni, laddove l'attraversamento dell'incrocio - per ragioni di prudenza o di traffico - richieda più tempo del necessario, ovvero laddove il semaforo sia stato tarato di guisa che la luce gialla abbia una durata così breve da non consentire nemmeno l'attraversamento dell'intersezione prima di diventare rosso, verrebbe vanificata la ragion d'essere dell'art. 41 comma X, Codice della Strada perché è chiaro che,

nel frattempo, il semaforo passerà sulla luce rossa e si attiverà in modo automatico il dispositivo atto a rilevare l'infrazione.

Da questa disamina emerge, dunque, che sarebbe possibile, ed anzi auspicabile, l'applicazione del principio giurisprudenziale individuato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 7388/2009 onde mitigare il rigore del novellato art. 201, comma I bis, Codice della Strada e ricondurre così ad equità tutte quelle ipotesi nelle quali una sanzione sia irrogata a dispetto del reale svolgersi dei fatti ovvero in situazioni peculiari che richiedano comunque una più approfondita disamina delle circostanze e che non possono perciò essere valutate solo in ragione di una documentazione fotografica.